



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 29 luglio 2015

IL SINDACO

dr. Giuseppe Canfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Teresa Marciano

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

<i>Art. 1 – Comune</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 2 – Territorio</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 3 – Sede, Stemma, Gonfalone</i>	<i>pag. 6-7</i>
<i>Art. 4 – Albo Pretorio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 5 – Albo Presidenti del Consiglio, registro Vicesindaci e Assessori, Registro Consiglieri Comunali</i>	<i>pag. 7</i>

CAPO II

FINALITÀ, FUNZIONI

<i>Art. 6 – Pari Opportunità</i>	<i>pag. 7-8</i>
<i>Art. 7 – Pace e cooperazione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8 – Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 9 – Diritto dell'acqua</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 10 – Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 11 – Sviluppo economico</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 12 – Programmazione economico – sociale e territoriale</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 13 – Servizi pubblici</i>	<i>pag. 9-10</i>

TITOLO II PARTECIPAZIONE

CAPO I

<i>Art. 14 – Partecipazione politico – amministrativa</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 15 – Partecipazione al procedimento e diritto di accesso</i>	<i>pag. 10-11</i>
<i>Art. 16 – Semplificazione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 17 – Associazioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 18 – Audizioni e Consultazioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 19 – Istanze e petizioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 20 – Diritto di iniziativa</i>	<i>pag. 11-12</i>
<i>Art. 21 – Delegato civico</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 22 – Referendum comunali</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 23 – Consiglio comunale dei ragazzi</i>	<i>pag. 12-13</i>
<i>Art. 24 – Consiglio Grande</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 25 – Ambiti di partecipazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 26 – Consulta per l'immigrazione e l'integrazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 27 – Il Bilancio partecipato</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 28 – Monitoraggio della qualità urbana</i>	<i>pag. 13-14</i>
<i>Art. 29 – Comitati di quartiere</i>	<i>pag. 14</i>

TITOLO III L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE: ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

<i>Art. 30 – Organi</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 31 – Divieto di incarichi e consulenze</i>	<i>pag.14</i>

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Art. 32 – Elezione e composizione</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 33 – Il Consigliere Comunale</i>	<i>pag.14-15</i>
<i>Art. 34 – Durata in carica</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 35 – Doveri del Consigliere</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 36 – Poteri del Consigliere</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 37 – Dimissioni del Consigliere</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 38 – Decadenza del Consigliere per assenze</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 39 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 40 – Rimozione e sospensione</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art. 41 – Consigliere Anziano</i>	<i>pag.16-17</i>
<i>Art. 42 – Presidenza del Consiglio Comunale</i>	<i>pag.17</i>
<i>Art. 43 – Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale</i>	<i>pag.17</i>
<i>Art. 44 – Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale)</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art. 45 – Gruppi Consiliari</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art. 46 – Il Consiglio Comunale. Funzionamento</i>	<i>pag.18-19</i>
<i>Art. 47 – Il Consiglio Comunale. Competenze</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art. 48 – Prima adunanza</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art. 49 – Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale</i>	<i>pag.19-20</i>
<i>Art. 50 – Ordine del giorno</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art. 51 – Consegna dell’avviso di convocazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 52 – Numero legale per la validità delle sedute</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art. 53 – Numero legale per la validità delle deliberazioni</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art. 54 – Astensione dei Consiglieri</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art. 55 – Pubblicità delle spese elettorali</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art. 56 – Pubblicità delle sedute</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art. 57 – Verbalizzazione</i>	<i>pag.21-22</i>
<i>Art. 58 – Pareri</i>	<i>pag.22</i>
<i>Art. 59 – Pubblicazione delle deliberazioni</i>	<i>pag.22</i>
<i>Art. 60 – Commissioni Consiliari permanenti</i>	<i>pag.22</i>
<i>Art. 61 – Commissioni speciali di controllo e garanzia</i>	<i>pag.22-23</i>
<i>Art. 62 – Commissioni comunali</i>	<i>pag.23</i>
<i>Art. 63 – Attività ispettiva</i>	<i>pag.23</i>

CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

<i>Art. 64 – Elezione</i>	<i>pag.23</i>
<i>Art. 65 – Funzioni istituzionali</i>	<i>pag.23</i>
<i>Art. 66 – Termine per la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche</i>	<i>pag.24</i>
<i>Art. 67 – Il Sindaco – Competenze</i>	<i>pag. 24-25</i>
<i>Art. 68– Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo</i>	<i>pag.25</i>
<i>Art. 69 – Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso o dimissioni del Sindaco</i>	<i>pag.25</i>
<i>Art. 70 – La Giunta Comunale</i>	<i>pag.26</i>
<i>Art. 71 – Composizione e presidenza</i>	<i>pag.26</i>
<i>Art. 72 – Nomina degli Assessori</i>	<i>pag.26</i>
<i>Art. 73 – Durata in carica della Giunta</i>	<i>pag.26</i>
<i>Art. 74 – Mozione di sfiducia</i>	<i>pag.27</i>

<i>Art. 75 – Cessazione di singoli componenti della Giunta</i>	<i>pag.27</i>
<i>Art. 76 – Funzionamento della Giunta</i>	<i>pag.27-28</i>
<i>Art. 77 – La Giunta Comunale – Ruolo e competenze generali</i>	<i>pag.28</i>
<i>Art. 78 – Deliberazioni d'urgenza della Giunta</i>	<i>pag.28</i>
<i>Art. 79 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta</i>	<i>pag.28</i>

TITOLO IV
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

<i>Art. 80 – Principi e criteri organizzativi</i>	<i>pag.29</i>
---	---------------

CAPO II
FUNZIONI DI DIREZIONE

<i>Art. 81 – Il Segretario Generale</i>	<i>pag.29</i>
<i>Art. 82 – Il Vice Segretario Generale</i>	<i>pag.29-30</i>
<i>Art. 83 – I Dirigenti/Responsabili di P.O.</i>	<i>pag.30</i>

CAPO III
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

<i>Art. 84 – Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione</i>	<i>pag.31</i>
<i>Art. 85 – Altre collaborazioni professionali</i>	<i>pag.31</i>

CAPO IV
PERSONALE

<i>Art. 86 – Il rapporto di lavoro</i>	<i>pag.31-32</i>
<i>Art. 87 – Dotazione organica e inquadramento</i>	<i>pag.32</i>
<i>Art. 88 – Responsabilità del personale</i>	<i>pag.32</i>
<i>Art. 89 – Relazioni sindacali</i>	<i>pag.32</i>

TITOLO V
RESPONSABILITA'

CAPO I

<i>Art. 90 – Responsabilità verso il Comune</i>	<i>pag.33</i>
<i>Art. 91 – Responsabilità verso i terzi</i>	<i>pag.33</i>
<i>Art. 92 – Responsabilità dei contabili</i>	<i>pag.33-34</i>
<i>Art. 93 – Responsabilità dirigenziali</i>	<i>pag.34</i>
<i>Art. 94 – Prescrizione dell'azione di responsabilità</i>	<i>pag.34</i>

CAPO II
PARERI

<i>Art. 95 – Responsabilità sui pareri, sulle proposte ed attuazione di deliberazioni</i>	<i>pag.34</i>
---	---------------

CAPO III
DIFESA IN GIUDIZIO

<i>Art. 96 – Tutela dei propri diritti</i>	<i>pag.34</i>
--	---------------

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

<i>Art. 97 – Norme di rinvio</i>	<i>pag.35</i>
<i>Art. 98 – Autonomia finanziaria</i>	<i>pag.35</i>
<i>Art. 99 – La programmazione economica e finanziaria</i>	<i>pag.35</i>
<i>Art. 100 – Gestione del bilancio</i>	<i>pag.35-36</i>
<i>Art. 101 – Controllo dei risultati</i>	<i>pag.36</i>
<i>Art. 102 – Appalti e contratti</i>	<i>pag.36</i>

TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

<i>Art. 103 – Partecipazione alla programmazione</i>	<i>pag.36</i>
<i>Art. 104 – Lo Stato</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art. 105 – La Regione</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art. 106 – La Provincia</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art. 107 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art. 108 – Pareri obbligatori</i>	<i>pag.38</i>

TITOLO VIII ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

AZIONE AMMINISTRATIVA

<i>Art. 109 – Svolgimento dell'azione amministrativa</i>	<i>pag.38</i>
--	---------------

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

<i>Art. 110 – Convenzioni</i>	<i>pag.38</i>
<i>Art. 111 – Consorzi</i>	<i>pag.38-39</i>
<i>Art. 112 – Unione di Comuni</i>	<i>pag.39</i>
<i>Art. 113 – Accordi di programma</i>	<i>pag.39</i>

TITOLO IX L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

<i>Art. 114 – Principi e criteri organizzativi</i>	<i>pag.40</i>
<i>Art. 115 – Regolamenti di organizzazione</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Art. 116 – Articolazione generale della struttura</i>	<i>pag.40</i>
<i>Art. 117 – Controlli interni</i>	<i>pag.40-41</i>

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Art. 1 **(Comune)**

- 1) Il Comune di Sarno è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.
- 2) Il Comune di Sarno è ente con competenza generale e rappresenta la comunità Sarnese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- 3) Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell'autonomia locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
- 4) Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità Sarnese e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi.
- 5) Il Comune attua il principio di sussidiarietà anche nell'ambito della comunità locale promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e adeguandovi l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa.

Art. 2 **(Territorio)**

- 1) La circoscrizione del Comune di Sarno si estende secondo la delimitazione territoriale storicamente definita, come risulta nella rilevazione dell'Istituto Centrale di Statistica, custodita presso l'Archivio comunale.
- 2) Il territorio comunale comprende il centro urbano, sede del Comune, e le frazioni di Episcopio e Lavorate.

Art. 3 **(Sede, Stemma, Gonfalone)**

- 1) Il Comune ha sede in Palazzo San Francesco, alla Piazza IV Novembre.
- 2) Il Comune ha come segno distintivo il civico stemma, secondo l'iconografia storicamente definitasi, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 8323 del 20 giugno 1930, iscritto nel registro della Consulta Araldica in data 21 giugno 1930, meglio individuato: d'azzurro, all'ippogrifo al naturale, tenente con la zampa anteriore una testa di ariete e poggiato con le altre tre zampe sopra tre monti, dai quali scaturiscono tre sorgenti che formano un fiume, il tutto al naturale. Lo scudo è sormontato da corona di Città.
- 3) Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del gonfalone il cui ornamento conforme alle indicazioni del provvedimento emanato in data 31 ottobre 1929 da Vittorio Emanuele **III**,

Re d'Italia, comprende "drappo di colore azzurro riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione in argento 'CITTA DI SARNO'". Le parti di metallo ed i nastri sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Sulla freccia è inciso lo stemma del Comune e sul gambo il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. L'uso del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

- 4) Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con il decreto indicato al comma 2.

Art. 4
(Albo Pretorio)

- 1) Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e, in genere, tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario del Comune o un suo delegato.

Art. 5
**(Albo Presidenti del Consiglio, registro Vicesindaci e Assessori,
Registro Consiglieri Comunali)**

- 1) Analogamente a quanto previsto per l'Albo riportante i nominativi dei Sindaci, viene istituito, a partire dall'anno 1995 l'Albo dei Presidenti del Consiglio, i cui nominativi saranno iscritti nella parte sinistra di apposito foglio di pergamena, seguiti dal nominativo del gruppo politico di appartenenza, dalla data di insediamento nella carica e da quella della cessazione. Il su indicato foglio di pergamena verrà essere inserito in idonea cornice dorata ed esposto nella saletta esterna all'Aula Consiliare, accanto all'Albo dei Sindaci.
- 2) Inoltre, vengono istituiti due Registri, di cui uno per l'iscrizione dei nominativi dei Vicesindaci ed Assessori, le relative deleghe ad Essi attribuite e la durata in carica ed uno per quelli dei Consiglieri comunali eletti. Ad ogni nominativo di Consigliere iscritto nel registro seguirà il gruppo politico di appartenenza e la durata in carica. Entrambi i registri saranno realizzati con carta pergameneata e sul frontespizio sarà riportata, rispettivamente, la dicitura "REGISTRO DEI VICESINDACI E DEGLI ASSESSORI" e "REGISTRO DEI CONSIGLIERI COMUNALI".
- 3) L'Albo ed i Registri saranno aggiornati all'inizio di ogni quinquennio, ovvero ogni qualvolta sarà necessario.

CAPO II

FINALITA', FUNZIONI

Art. 6
(Pari Opportunità)

- 1) Il Comune di Sarno favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica.

- 2) Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli Organi Collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende, Istituzioni da esso dipendenti.
- 3) L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne.
- 4) A tal fine istituisce, con la partecipazione delle donne elette nel Consiglio Comunale, delle Organizzazioni sindacali, datoriali, di Associazioni e Centri di iniziative femminili, una Commissione cittadina per le pari opportunità, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per garantire effettive condizioni di parità. La Commissione si propone di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione promuovendo azioni rivolte a rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, idiologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali rispetto ai diritti di cittadinanza.
- 5) La disciplina relativa alla costituzione ed al funzionamento della Consulta sarà contenuta in apposito regolamento”.

Art. 7

(Pace e cooperazione)

- 1) Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
- 2) A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni, che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.
- 3) Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

Art. 8

(Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale)

- 1) Il Comune ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale al principio di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. Al fine di consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile nell'ambito della scelta comparativa da parte del comune di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione.
- 2) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

Art. 9
(Diritto all'acqua)

- 1) Il Comune di Sarno riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
- 2) Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

Art. 10
(Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero)

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2) Incoraggia e favorisce l'attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile.
- 3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 4) I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni almeno alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 11
(Sviluppo economico)

- 1) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2) Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3) Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.

Art. 12
(Programmazione economico – sociale e territoriale)

- 1) In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 13
(Servizi pubblici)

- 1) Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.
- 2) Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 3) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
- 4) Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
- 5) Per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento di determinati servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture possono essere costituite apposite società, senza il vincolo della proprietà maggioritaria secondo la normativa vigente.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

CAPO I

Art. 14

(Partecipazione politico – amministrativa)

- 1) Il Comune favorisce la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività politico amministrativa. Individua con apposito Regolamento gli strumenti della partecipazione, anche mediante forme di consultazione, carte dei diritti, referendum ed altre forme di proposta popolare valorizzando nel contempo il ruolo sociale delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo e del volontariato nell'iniziativa popolare.
- 2) Il Comune, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui al comma 1, garantisce l'informazione sulle sue attività e sui problemi della comunità, mediante specifico ufficio stampa.

Art. 15

(Partecipazione al procedimento e diritto di accesso)

- 1) Il Comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso.
- 2) Il Comune fissa, con apposite norme regolamentari, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da legge o regolamento.
- 3) Il Comune determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- 4) Il Comune garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 6, ad ogni cittadino l'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ad eccezione di quelli che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione - e la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte.
- 5) Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive, secondo i principi e le modalità stabilite dalla legge 241/90 e disciplinate dall'apposito regolamento.
- 6) Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle Aziende

speciali, ai Gestori di pubblici servizi, ad Enti ed Aziende a vario titolo partecipate dal Comune nonché alle autorità di garanzia e vigilanza, secondo i rispettivi regolamenti.

Art. 16
(Semplificazione)

- 1) Il Comune favorisce l'autonomia di iniziativa del cittadino per le attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite da apposito regolamento.
- 2) Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.
- 3) L'Amministrazione Comunale non può richiedere la produzione e l'integrazione di atti e documenti già in suo possesso.

Art. 17
(Associazioni)

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità e trasparenza, e che non perseguano scopi di lucro.
- 2) Apposito regolamento determina la verifica dei requisiti e i criteri mediante i quali ad esse sarà consentito l'uso di sedi e di locali dell'Amministrazione Comunale, e definisce le modalità di registrazione e la verifica dei requisiti. Esso regola, altresì, la costituzione di un Forum delle Associazioni, quale strumento di confronto tra l'Amministrazione e la cittadinanza attiva.
- 3) Ferma restando la disciplina contrattuale per l'affidamento dei pubblici servizi, il Comune può stipulare con le associazioni convenzioni, purché il loro oggetto non costituisca prevalente impegno per le associazioni convenzionate.

Art. 18
(Audizioni e Consultazioni)

- 1) Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono promuovere audizioni, al fine di acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali.
- 2) L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.

Art. 19
(Istanze e petizioni)

- 1) Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco sia istanze che petizioni per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale.
- 2) La risposta alle istanze ed alle petizioni è fornita ai richiedenti entro i termini e nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo.

Art. 20
(Diritto di iniziativa)

- 1) I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle elencate al comma 2 dell'art. 21, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno **cinquecento** cittadini, così come indicati nell'articolo 23 del presente Statuto.
- 2) La proposta con le relative sottoscrizioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritta all'ordine del giorno entro trenta giorni. Il Segretario Generale ne verifica la legittimità. In apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.
- 3) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi, che spettano al Comune, presso qualunque organo di giurisdizione.

Art. 21
(Delegato civico)

- 1) Nel caso in cui venga presentata una proposta di deliberazione o una petizione, viene qualificato come Delegato civico il cittadino individuato ai sensi dell'apposito Regolamento.
- 2) Il Delegato civico, per le proposte di delibera e di petizione, partecipa alle sedute di Commissione con diritto di parola.
- 3) La Commissione ha facoltà di modificare la proposta originaria, senza stravolgerne il contenuto.

Art. 22
(Referendum comunali)

- 1) Il Sindaco è tenuto ad indire referendum propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta almeno **2.000** cittadini così come individuati nell'art. 19, comma 1.
- 2) Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, mutui, prestiti, tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di Contabilità, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
- 3) I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali.
- 4) Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.
- 5) I referendum abrogativo o propositivo sono validi se partecipa alla consultazione la metà più uno degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6) Nel caso di referendum propositivo o abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori. Non possono essere indetti referendum per materie simili a quelle oggetto di consultazioni popolari tenutesi negli ultimi 5 anni.
- 7) Il giudizio di ammissibilità e di procedibilità del referendum è disciplinato da apposito regolamento. Apposito regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento della consultazione.

Art. 23
(Consiglio Comunale dei Ragazzi)

1. - Nel quadro dei valori e dei principi proclamati dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società e ad essere educato nello spirito degli ideali affermati nella Carta delle Nazioni Unite rafforzandone la coscienza civica nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità, è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi con funzioni consultive e propositive sulle attività amministrative del Comune.

2. - Con Regolamento sono stabilite le modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e del suo funzionamento.

Art. 24 **(Consiglio Grande)**

- 1) Il Consiglio Grande è il Consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini.
- 2) Il Consiglio Grande si riunisce su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ogni qual volta il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, lo ritenga opportuno o quando lo richieda il Sindaco stesso o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 25 **(Ambiti di partecipazione)**

- 1) Sono titolari dei diritti di partecipazione:
 - a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune da almeno tre anni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- 2) Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

Art. 26 **(Consulta per l'immigrazione e l'integrazione)**

- 1) Il Comune istituisce apposita Consulta per l'immigrazione e l'integrazione allo scopo di favorire l'integrazione ed esaminare le problematiche connesse all'immigrazione. Il funzionamento e le prerogative saranno statuite da apposito Regolamento.
- 2) **E' istituita la figura del Consigliere Aggiunto che troverà attuazione previa approvazione di apposito Regolamento.**

Art. 27 **(Il Bilancio Partecipato)**

Il Comune valorizza la partecipazione attiva e diretta alla vita politica della propria città assegnando una quota di bilancio dell'Ente alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite da apposito Regolamento e dal Regolamento di Contabilità.

Art. 28 **(Monitoraggio della qualità urbana)**

Il Comune valorizza la qualità urbana del proprio territorio promuovendo forme di collaborazione e partecipazione diretta dei cittadini attraverso azioni di monitoraggio e segnalazione disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 29
(Comitati di Quartiere)

Il Comune promuove il decentramento delle sue funzioni e delle sue prerogative sul territorio comunale con l'istituzione dei Comitati di Quartiere, il cui funzionamento e le prerogative sono statuite da apposito Regolamento.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 30
(Organi)

- 1) Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 31
(Divieto di incarichi e consulenze)

- 1) Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze per conto del Comune, Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32
(Elezione e composizione)

- 1) Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza, alla surrogazione e supplenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 33
(Il Consigliere Comunale)

- 1) Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

- 2) L'entità dei gettoni di presenza ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 34
(Durata in carica)

- 1) La durata del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
- 2) Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.

Art. 35
(Doveri del Consigliere)

- 1) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Art. 36
(Poteri del Consigliere)

- 1) Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
- 2) Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3) Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 4) E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 5) Quando un quarto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio, quando le deliberazioni stesse riguardano:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
- 6) E' competente ad eseguire le autenticazioni di cui all' art. 4, comma 2, della legge 120/99, previa comunicazione della propria disponibilità al Sindaco.

Art. 37
(Dimissioni del Consigliere)

- 1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 38
(Decadenza del Consigliere per assenze)

- 1) I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque nell'anno del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.
- 2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o d'istanza di qualunque elettore del Comune e non può essere dichiarata se non dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 39
(Surrogazione e supplenza dei Consiglieri)

- 1) Nel Consiglio Comunale il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs.267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione, a norma del comma 1.
- 3) Non si fa luogo alla surroga nel caso di scioglimento del Consiglio ai sensi dell' art. 141 D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 40
(Rimozione e sospensione)

- 1) Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti a tal fine dalla legge, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
- 2) In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
- 3) Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 41
(Consigliere Anziano)

- 1) E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73, comma 11, D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 42
(Presidenza del Consiglio Comunale)

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella

- seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano d'età.
- 2) Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vice Presidente, che viene individuato tra i consiglieri d'opposizione e viene eletto a maggioranza assoluta dei voti.
 - 3) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 43

(Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale)

- 1) Il Presidente del Consiglio:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dando comunque la precedenza nell'ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;
 - c) convoca il Consiglio;
 - d) convoca e presiede per la prima volta le Commissioni consiliari permanenti;
 - e) fissa la data delle riunioni del Consiglio sentito il Sindaco;
 - f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;
 - g) proclama i risultati delle votazioni;
 - h) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
 - i) può disporre della Forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera h), ovvero per riportare l'ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l'allontanamento dall'aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;
 - l) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - m) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti di cui non è componente;
 - n) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 44

(Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale)

- 1) In caso di dimissioni, morte o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 41 nel corso della prima riunione consiliare utile.
- 2) Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 45
(Gruppi Consiliari)

- 1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
- 2) Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
- 3) Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 46
(Il Consiglio Comunale. Funzionamento)

- 1) Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
- 2) Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
- 3) Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, prevedendo strutture apposite per il funzionamento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 1 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 47
(Il Consiglio Comunale. Competenze)

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico amministrativo.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dalla legge.
- 3) Adempie inoltre alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
- 4) Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 5) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
- 6) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al Sindaco, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
- 7) D'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati nel territorio comunale, vengono definiti in armonia con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3/2013 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 8) Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 9) Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

- 10) Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche presentate da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
- 11) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 12) Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 48
(Prima adunanza)

- 1) La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea.
- 2) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 3) La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la eventuale discussione e approvazione del programma di governo di cui al comma 7 dell'art. 29 (al successivo art. 64)
- 4) Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata dall'art. 39, occupa il posto immediatamente successivo.
- 5) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 6) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dall'art. 50 e 51 del presente Statuto.
- 7) Non si fa luogo all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, se non dopo aver preceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 49
(Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale)

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
- 2) Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria:
 - a) due volte all'anno nei modi stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune;
 - b) in ogni tempo per l'adozione degli atti di sua competenza ai sensi della legge vigente.
- 3) Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o del Sindaco.
- 4) Nel caso di cui al comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire lo stesso in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

- 5) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 6) Il Consiglio si riunisce, altresì, nei casi previsti dalla legge, ad iniziativa del Prefetto o delle altre Autorità previste dall'ordinamento, previa diffida.

Art. 50
(Ordine del giorno)

- 1) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio. Per la visione degli atti iscritti all'ordine del giorno la documentazione deve essere depositata in Segreteria per la consultazione, fatti salvi i casi d'urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza escluso il giorno di riunione.

Art. 51
(Consegna dell'avviso di convocazione)

- 1) L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato al domicilio dei Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
 - d) nel computo dei giorni, liberi ed interi, si conteggiano anche il sabato e la domenica, esclusa la data fissata per il Consiglio e quella di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio.

Art. 52
(Numero legale per la validità delle sedute)

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza **di 13** dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- 3) Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell'adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.
- 4) Nel computo del numero legale di cui ai precedenti commi 1 e 3 non si terrà conto della presenza del Sindaco.
- 5) Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 53
(Numero legale per la validità delle deliberazioni)

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono.
- 3) Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
- 4) Per la nomina di cui all'art. 42, lettera m), del D. Lgs. 267/2000, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della maggioranza relativa secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
- 5) In rappresentanza della minoranza, ove espressamente previsto, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma 4, hanno riportato maggiori voti, a parità di voti il più anziano di età.
- 6) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 54
(Astensione dei Consiglieri)

- 1) I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio e di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 55
(Pubblicità delle spese elettorali)

- 1) Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione delle spese che le liste ed i candidati prevedono di sostenere per la campagna elettorale. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere altresì presentato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Art. 56
(Pubblicità delle sedute)

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 57
(Verbalizzazione)

- 1) Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.
- 2) In caso di forza maggiore che comporti assenza o impedimento sia del Segretario generale che del Vicesegretario e urgenza di provvedere, il Consiglio può scegliere uno dei suoi

membri per svolgere le funzioni di verbalizzazione, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa e motivata menzione nel verbale.

- 3) Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 4) Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 5) Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

Art. 58

(Pareri)

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 2) Ove il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 59

(Pubblicazione delle deliberazioni)

- 1) Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 60

(Commissioni Consiliari permanenti)

- 1) Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza di tutti i gruppi.
- 2) Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3) Ogni Commissione annovera almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, definito all'art. 44 del presente Statuto.
- 4) Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.
- 5) Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 61

(Commissioni speciali di controllo e garanzia)

- 1) Commissioni speciali di controllo e garanzia possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza degli stessi.

- 2) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori e le modalità per l'elezione del Presidente.
- 3) La Presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 è attribuita alle opposizioni.

Art. 62
(Commissioni comunali)

- 1) Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire Commissioni comunali consultive.
- 2) Le Commissioni hanno carattere consultivo per istruire, proporre, analizzare argomenti dei singoli settori di competenza.
- 3) Le Commissioni sono composte da rappresentanti designati dai gruppi tra i cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
- 4) Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 63
(Attività ispettiva)

- 1) Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 64
(Elezione)

- 1) Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza del Sindaco sono stabilite dalla legge.

Art. 65
(Funzioni istituzionali)

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed Ufficiale del Governo.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
- 3) Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 66

(Termine per la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche)

- 1) Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Presidente del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
- 2) Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 67

(Il Sindaco – Competenze)

- 1) Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.
- 2) Il Sindaco rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore sia come convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, **nonché del giudizio penale mediante apposito provvedimento di Giunta**. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
- 3) Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.
- 4) Nell'assicurare l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.
- 5) Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
- 6) Ha facoltà, altresì, di attribuire ai singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l'emanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
- 7) Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
- 8) Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia amministrativa locale.
- 9) Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 10) Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 11) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

- 12) Esercita le funzioni di vigilanza, nell'ambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e dei concessionari di servizi comunali.
- 13) Emanava i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000. In assenza o impedimento del Sindaco detta competenza spetta a chi lo sostituisce legalmente.
- 14) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 15) Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- 16) Indica i referendum comunali.
- 17) Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta, entro il termine di cui all'art. 64, al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
- 18) E' responsabile locale di Protezione Civile.
- 19) Sottoscrive e presenta agli organi competenti la relazione di inizio mandato e la relazione di fine mandato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 68

(Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo)

- 1) Le funzioni e competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo sono stabilite dalla legge statale.
- 2) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
- 3) Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 69

(Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso o dimissioni del Sindaco)

- 1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 2) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
- 4) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 70
(La Giunta Comunale)

- 1) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 71
(Composizione e presidenza)

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco da lui delegato.
- 3) In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età.

Art. 72
(Nomina degli Assessori)

- 1) Il Sindaco nomina gli Assessori componenti la Giunta Comunale, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Si applica il precedente articolo 5, comma 3, relativamente alle rappresentanze di genere.
- 3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4) La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
- 5) Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 6) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 7) Gli Assessori possono partecipare al Consiglio Comunale con diritto di parola, ma non di voto, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 73
(Durata in carica della Giunta)

- 1) La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.
- 2) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 3) Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 4) La Giunta decade con le dimissioni del Sindaco. In tal caso si procede con le modalità di cui all'art. 52 comma 3.
- 5) Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 74
(Mozione di sfiducia)

- 1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 2) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3) In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Prefetto provvede alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga la immediata acquisizione al Protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente 2° comma.
- 5) Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 75
(Cessazione di singoli componenti della Giunta)

- 1) Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
- 2) Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e assunte immediatamente al protocollo generale del Comune. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla data di ricezione al protocollo.
- 3) Le dimissioni comportano con effetto immediato l'astensione dalla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale.
- 4) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 5) Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco a termini di legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 76
(Funzionamento della Giunta)

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- 2) La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, per discutere gli argomenti di competenza.
- 3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4) La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6) Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

- 7) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
- 8) La Giunta Comunale può adottare un proprio Regolamento interno.

Art. 77

(La Giunta Comunale - Ruolo e competenze generali)

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- 3) La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
- 4) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 78

(Deliberazioni d'urgenza della Giunta)

- 1) La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2) L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
- 3) Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 79

(Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta)

- 1) Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2) Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) L'elenco delle deliberazioni della Giunta deve essere trasmesso o inviato, di volta in volta, ai Capi Gruppo Consiliari entro i termini di pubblicazione.

TITOLO IV

CAPO I NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 80 (Principi e criteri organizzativi)

- 1) Nell'ambito dei principi generali di legittimità, imparzialità e buon andamento, stabiliti dalla Costituzione, gli Uffici e Servizi del Comune sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa. Vigge altresì il principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.
- 2) Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione l'autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il temperamento dell'utilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

CAPO II FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 81 (Il Segretario Generale)

- 1) Il Comune è dotato di un Segretario generale, dirigente pubblico dipendente dall'apposita Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, prevista dalla legge. Egli è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge medesima. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è regolato da norme contrattuali collettive e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
- 2) Il Segretario svolge l'attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ed è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 82 (Il Vice Segretario Generale)

- 1) Le funzioni di Vice Segretario saranno svolte da uno dei Dirigenti o, in subordine da uno dei Responsabili, incaricati di P.O. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di vacanza del posto, di assenza, anche breve, o impedimento del Segretario, lo sostituisce nelle funzioni.
- 2) I criteri di individuazione del Vice Segretario tra il personale del Comune di cui al comma 1, nonché le modalità attraverso le quali vengono formalizzate le sostituzioni del

Segretario titolare, sono disciplinate dalla legge, dalle norme contrattuali collettive, dal regolamento e dalle disposizioni dettate dall'Agenzia autonoma dei segretari comunali.

Art. 83

(I Dirigenti/Responsabili di P.O.)

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei Dirigenti/Responsabili di P.O. del Comune sono regolati da norme contrattuali collettive nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
- 2) I Dirigenti/Responsabili di P.O. sono preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente. Agli stessi possono essere inoltre conferiti particolari incarichi di studio, ricerca, ispezione, consulenza e progettazione. Essi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.
- 3) Il Dirigente/Responsabile di P.O. risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:
 - del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
 - dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale di propria competenza;
 - della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse assegnate;
 - della validità, correttezza e regolarità tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
 - del buon andamento e della economicità della gestione.
- 4) Spettano ai Dirigenti/Responsabili di P.O., secondo le modalità stabilite dal regolamento e limitatamente alle articolazioni organizzative loro affidate, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, nonché gli altri atti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- 5) L'assegnazione degli incarichi di direzione/responsabilità di P.O. è temporanea e revocabile. Essa viene effettuata dal Sindaco nei confronti di dirigenti/responsabili di P.O. di ruolo ovvero assunti con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento e di contratto. Le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione/responsabilità di P.O. sono disciplinati dalle norme regolamentari e contrattuali collettive. L'incarico di direzione/responsabilità di P.O. è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Esso può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco nei casi disciplinati dalle norme di legge e dal contratto collettivo di lavoro. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.
- 6) Il regolamento disciplina, nel rispetto delle relative norme generali, i casi in cui la responsabilità dirigenziale/di P.O., in caso di vacanza del posto, può essere assegnata "ad interim".
- 7) Per il coordinamento generale ed il raccordo delle funzioni dirigenziali viene costituita la Conferenza dei Dirigenti/Responsabili di P.O., composta da tutti i Dirigenti/Responsabili di P.O. dell'Ente, a tempo indeterminato o determinato. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Le norme di dettaglio sulle competenze specifiche e sul funzionamento della Conferenza sono stabilite dal regolamento, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

CAPO III

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 84

(Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione)

- 1) L'Amministrazione comunale, in osservanza della previsione legislativa, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. L'incarico è conferito dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a quello del proprio mandato. I criteri e le modalità di scelta, le caratteristiche ed i contenuti dei contratti di cui sopra devono essere previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme legislative e statutarie.
- 2) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può anche prevedere, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 85

(Altre collaborazioni professionali)

- 1) Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati è possibile, stipulando apposite convenzioni, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, oppure, per esigenze alle quali non si possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dalle norme generali in materia e secondo le modalità indicate dalle norme regolamentari.
- 2) Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza ed osservare le vigenti disposizioni normative, concernenti la comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'incarico affidato e degli emolumenti corrisposti.

CAPO IV

PERSONALE

Art. 86

(Il rapporto di lavoro)

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale non dirigenziale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive di lavoro nazionali e decentrate, salvo

le materie sottoposte a riserva di legge. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

- 2) Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, tranne che la legge o altre fonti normative consentano il rilascio di specifica autorizzazione. La disciplina della materia è demandata ad apposita regolamentazione.

Art. 87

(Dotazione organica e inquadramento)

- 1) La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di lavoro di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale vigenti. L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle compatibilità economiche, previo l'espletamento delle procedure previste dalle relative norme legislative e regolamentari.
- 2) I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica. Il regolamento disciplina le modalità dell'assegnazione della dotazione organica alle strutture dell'ente, nonché delle unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale, sulla base delle esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi.

Art. 88

(Responsabilità del personale)

- 1) L'Amministrazione comunale ha adottato il codice di comportamento del personale dell'ente. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri d'ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto, di regolamento e dalle disposizioni del suddetto codice e del Dirigente/Responsabili titolari di P.O. competente. La violazione di tali norme integra, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare.
- 2) La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge e contrattuali. La responsabilità dei procedimenti è affidata all'Ufficio individuato secondo apposita norma regolamentare.

Art. 89

(Relazioni sindacali)

- 1) Le relazioni sindacali, regolate da apposite norme legislative e contrattuali, sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitando qualsiasi forma di cogestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

CAPO I

Art. 90

(Responsabilità verso il Comune)

- 1) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2) Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- 3) Il Sindaco, il Segretario Comunale e il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, competente per territorio, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 4) Se il fatto dannoso sia imputabile al Direttore Generale, al Segretario e/ o ad un dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 91

(Responsabilità verso i terzi)

- 1) Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 3) È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 4) La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 5) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale dell'atto il proprio dissenso.

Art. 92

(Responsabilità dei contabili)

- 1) Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione

ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 93
(Responsabilità dirigenziali)

- 1) I Dirigenti/Responsabili titolari di P.O. sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
- 2) Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del presente Statuto.

Art. 94
(Prescrizione dell'azione di responsabilità)

- 1) La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

CAPO II

PARERI

Art. 95
(Responsabilità sui pareri, sulle proposte ed attuazione di deliberazioni)

- 1) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale si svolge da parte dei Dirigenti/ Responsabili titolari di PO responsabili competenti o dei rispettivi sostituti in caso di loro assenza, mancanza o impedimento, ai sensi delle norme organizzative del Comune, e si concreta nel rilascio del parere circa la sola regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esplicitata dall'atto, e/o del parere di regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché degli articoli 43 e 60 del presente Statuto.

CAPO III

DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 96
(Tutela dei propri diritti)

- 1) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti/Responsabili, titolari di P.O. ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 97

(Norme di rinvio)

- 1) L'attività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente.

Art. 98

(Autonomia finanziaria)

- 1) Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

Art. 99

(La programmazione economica e finanziaria)

- 1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono costituiti dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale e dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.
- 3) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi d'unità, annualità, dell'universalità, dell'integrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità.
- 4) Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 100

(Gestione del bilancio)

- 1) La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
- 2) I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all'approvazione del Consiglio.
- 3) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

- 4) Nelle adunanze di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 101
(Controllo dei risultati)

- 1) Il Comune svolge l'attività di controllo di gestione per verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di programmazione.
- 2) Il Consiglio Comunale nomina con le modalità previste dalla vigente normativa il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4) Al controllo della gestione collabora inoltre il Collegio dei Revisori, con le competenze ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

Art. 102
(Appalti e contratti)

- 1) Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 103
(Partecipazione alla programmazione)

- 1) Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
- 2) Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
- 3) La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 104
(Lo Stato)

- 1) Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.
- 2) Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
- 3) Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che di norma deve assicurare la copertura dei relativi oneri.

Art. 105
(La Regione)

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
- 2) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che di norma deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.
- 3) Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
- 4) Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 106
(La Provincia)

- 1) Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
- 2) La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
- 3) Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 107
(Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali)

- 1) Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
- 2) L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 108
(Pareri obbligatori)

- 1) I pareri obbligatori prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai fini delle programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, saranno acquisiti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO VIII
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 109
(Svolgimento dell'azione amministrativa)

- 1) Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- 2) Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 3) Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- 4) Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 110
(Convenzioni)

- 1) Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 111
(ConSORZI)

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste dagli articoli 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000.

- 2) A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8 – 9 – 10 dell'art. 50 e dalla lettera m), comma 2, dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 4) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 112
(Unione di Comuni)

- 1) Il Comune può costituire un'unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
- 2) L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3) Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
- 4) Il regolamento dell'unione:
 - a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
 - b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 113
(Accordi di programma)

- 1) Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2) A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3) L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
- 4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
- 5) La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO IX
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 114
(Principi e criteri organizzativi)

- 1) Nell'ambito dei principi generali di legittimità, imparzialità e buon andamento, stabiliti dalla Costituzione, gli Uffici e Servizi del Comune sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa. Vigge altresì il principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e Contabile, spettanti ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.
- 2) Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione l'autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il temperamento dell'utilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

Art. 115
(Regolamenti di organizzazione)

- 1) L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato con uno o più regolamenti, adottati in conformità alla legge ed allo statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, che regolano: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo Statuto all'autonomia regolamentare dell'Ente.
- 2) Nel presente titolo, il riferimento generico al regolamento si intende di volta in volta effettuato relativamente alle rispettive norme regolamentari di cui al primo comma.

Art. 116
(Articolazione generale della struttura)

- 1) La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Ripartizioni, Servizi ed Uffici. Il Regolamento determina le modalità di definizione e variazione delle suddette strutture; può altresì prevedere altre forme di struttura flessibili, temporanee o di staff, anche intersettoriali.

Art. 117
(Controlli interni)

- 1) Il Comune, con specifiche norme regolamentari e provvedimenti organizzativi individua strumenti e metodologie adeguati per:
 - garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 2) I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.